



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 43 del 25/09/2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO NELL'AREA IN CUI SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE OKTOBERFEST PIAZZA LIORI E NELLE AREE LIMITROFE PER IL GIORNO 26 SETTEMBRE 2026

IL SINDACO

PREMESSO che in data 26 settembre 2026 all'interno della Piazza Liori si svolgerà l'"Oktoberfest";

DATO ATTO che nell'occasione verranno somministrate varie tipologie di birra;

RILEVATO che si rende necessario limitare l'utilizzo, durante la manifestazione pubblica di bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine, il cui uso potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza, **CONSIDERATO** di dover limitare l'utilizzo di vetro e lattine, in quanto potrebbero essere utilizzate per ledere o danneggiare;

CONSIDERATO che si rende opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose e persone e considerato di voler tutelare il decoro urbano;

RITENUTO di dover disciplinare affinché la manifestazione pubblica si svolga in modo ordinato e civile introducendo il divieto di somministrare e vendere le bevande in contenitori di vetro e lattine al di fuori dei locali;

VISTI:

- l'art.8 lett. B del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'art.9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti d'intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A del decreto legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili urgenti in materia di decoro e vivibilità urbana;
- il Decreto Legge 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";
- l'art.7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- le nuove regole del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino.

ORDINA

In data 26 settembre 2026 dalle ore 15:00 sino alla fine della manifestazione "Oktoberfest", in tutta l'area della manifestazione e nelle aree limitrofe, il divieto di vendere, compresa quella mediante



distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglia e contenitori di vetro e lattine, al di fuori dei locali e nelle aree a servizio degli stessi.

Le bevande andranno somministrate agli avventori all'esterno dei locali in appositi contenitori di carta o plastica.

Tale norma è rivolta sia agli operatori in forma itinerante che in forma fissa, (questi ultimi con l'esclusiva limitazione all'esterno nei Dehors a servizio dei locali), presenti nell'area definita e distante da essa 200 mt.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis, comma I bis del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro o lattina abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art.650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.P.

DISPONE

Gli organizzatori dell'evento sono incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente e che venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura nonché per quanto di competenza:

AVVERSO

La presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990 entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

- la presente ordinanza ordinanza è trasmessa:
- agli organizzatori della manifestazione "OKTOBERFEST 2026";

La presente ordinanza e' trasmessa per conoscenza:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| • alla Stazione dei Carabinieri | Capoterra; |
| • Settore Tecnologico | Sede; |
| • Teknoservice | Capoterra; |

Dalla Residenza Municipale, lì 25/09/2026

IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau